

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;
e-mail: informazioni@ipzs.it
internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da 1	a 99	unità	euro 54,18;
da 100	a 499	unità	euro 49,92;
da 500		unità	euro 46,19.

Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 10.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence italiana*», in versione *proof*, millesimo 2025, i seguenti importi:

euro 1,08 per ogni moneta, per n. 3.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.240,00;

il valore nominale pari ad euro 5,00 per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro in essa contenuto, pari ad euro 15,73, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2026.

Art. 11.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 10, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 12.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il direttore generale: SORO

25A05330

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2025.

Istituzione, per l'anno 2025, di un fondo con risorse residue della quota dell'8 per mille per interventi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'art. 47-*quater*, comma 1, come sostituito dall'art. 6-*bis*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che abroga il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e, in particolare, la tabella 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza socio-sanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale:

i percorsi assistenziali integrati e le modalità di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21);

l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28);



l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 35); articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensità assistenziale, nelle seguenti tipologie: *a)* trattamenti specialistici, *b)* trattamenti terapeutico-riabilitativi, *c)* trattamenti pedagogico-riabilitativi (art. 35, comma 2);

Visto l'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

Visto il successivo art. 21-*sexies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerato che le risorse di cui all'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, risultano iscritte sul capitolo 4409, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato Somme da assegnare alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, afferente alla Missione 20 - Tutela della salute, nell'ambito del Programma 14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie, azione 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA;

Preso atto di dover quindi provvedere alla ripartizione del fondo relativo all'annualità 2025, in attuazione della richiamata normativa, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* riferite all'annualità 2024 (come da intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024, rep. atti n. 228/CSR) in quanto ultime disponibili alla data del presente decreto, ed alla

conseguente assegnazione in favore di tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in misura ulteriore rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, si provvede, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, alla ripartizione della somma di 23.276.969 euro tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* relative all'anno 2024 di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 228/CSR), ed alla contestuale assegnazione degli importi riportati nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2027, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione conclusiva contenente l'indicazione delle prestazioni erogate a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui al successivo comma 2, nonché la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Le attività di cui al comma 1 devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome.

3. La rendicontazione in attuazione di quanto previsto al comma 1 deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e deve riguardare le prestazioni di cui al comma 2, e quindi la correlata spesa, aggiuntive rispetto al numero di analoga tipologia di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello oggetto della rendicontazione e finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Art. 3.

1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di euro 23.276.969 accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2025

Il Ministro della salute: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1420



Ripartizione Fondo riferito all'annualità 2025 per Comunità terapeutiche accreditate, ai sensi dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69.		
Regioni	Quota d'accesso riparto 2024	Ripartizione Fondo riferito all'annualità 2025
PIEMONTE	7,32%	1.703.734
V D'AOSTA	0,21%	48.782
LOMBARDIA	16,77%	3.904.213
BOLZANO	0,87%	203.412
TRENTO	0,91%	211.519
VENETO	8,21%	1.911.109
FRIULI	2,06%	480.447
LIGURIA	2,64%	615.531
E ROMAGNA	7,53%	1.753.326
TOSCANA	6,30%	1.465.791
UMBRIA	1,48%	343.608
MARCHE	2,54%	591.985
LAZIO	9,63%	2.241.611
ABRUZZO	2,18%	506.482
MOLISE	0,50%	117.050
CAMPANIA	9,31%	2.167.857
PUGLIA	6,64%	1.545.298
BASILICATA	0,92%	213.518
CALABRIA	3,13%	728.119
SICILIA	8,11%	1.887.880
SARDEGNA	2,73%	635.697
ITALIA	100,00%	23.276.969



ALLEGATO I

SCHEDA RILEVAZIONE COSTI DIPENDENZE
--

Codice Regione	
Denominazione Regione	

Scheda rilevazione costi 2024	COSTI DI COMPETENZA 2024			TOTALE GENERALE 2024
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2024				
Numero giornate di degenza 2024				
Totale remunerazione al 31.12.2024 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale 2024				

Scheda rilevazione costi 2025	COSTI 2025			TOTALE GENERALE 2025
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Quota 2025 assegnata alla Regione con il presente decreto ministeriale				
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2025				
Numero giornate di degenza 2025				
Totale remunerazione al 31.12.2025 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale standard				
Totale remunerazione al 31.12.2025 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse assegnate con il presente DM				
Quota non utilizzata al 31.12.2025 e da accantonare per il futuro utilizzo nel 2026	-	-	-	-

Scheda rilevazione costi 2026	COSTI 2026			TOTALE GENERALE 2026
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2026				
Numero giornate di degenza 2026				
Totale remunerazione nell'anno 2026 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale standard				
Totale remunerazione nell'anno 2026 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse assegnate con il presente DM				
Finanziamento residuo al 31.12.2026	-	-	-	-

25A05364

DECRETO 9 settembre 2025.

Integrazione della determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

